ORDINE DEGLI AVVOCATI presso la Corte di Appello di Lecce

www.ordineavvocatilecce.it
mail:info@ordineavvocatilecce.it PEC: ord.lecce@cert.legalmail.it

Il Presidente

Lecce, 21 Marzo 2015

Spett.le Nuovo Quotidiano di Puglia 73100 Lecce

A mezzo telefax (0832/338224)

Oggetto: Quotidiano 21/3/2015. "Astensione degli avvocati la Cassazione: <<Illegittima>>"

Ho letto, sul Quotidiano di oggi (21/3), a pagina 19, a titoli cubitali, "Astensione degli avvocati la Cassazione: << Illegittima>>". Nel corpo dell'articolo si legge: "Dunque la stoccata finale, che è un colpo alla solidità del fronte a favore della protesta "dura": la Corte di Cassazione conclude infatti che << l'astensione dalle udienze era contraria alle disposizioni primarie e secondarie espressamente previste a regolamentazione della materia e, giusta la delineata illegittimità, non può pertanto ritenersi suscettibile di fondare un diritto soggettivo di rinvio dell'udienza>>.

Al riguardo, in disparte ogni altra considerazione e pur comprendendo che il tema è tornato di attualità per la convocazione dell'assemblea che si terrà il prossimo 30/3, a me pare che la Cassazione, nel ribadire alcuni importanti principi in materia di astensione degli Avvocati, non prenda posizione sulla sua illegittimità, nel senso che sembra ricavarsi dal titolo, limitandosi a richiamare la deliberazione della Commissione di Garanzia e deducendone che, se la valutazione della Commissione è stata negativa anche l'astensione deve considerarsi illegittima (<<Sotto diverso profilo, non può sottacersi che, come si evince dalla delibera assunta in data 30/6/2014, la Commissione di Garanzia ha valutato negativamente il comportamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce irrogando al medesimo Consiglio dell'Ordine una sanzione amministrativa pecuniaria. Se ne inferisce che l'astensione ...>>).

E' noto, tuttavia, che la deliberazione della Commissione di Garanzia è stata impugnata e che pende il relativo procedimento innanzi al Tribunale di Roma circostanza questa che, obiettivamente, è stata riportata nel corpo dell'articolo. E' altrettanto noto, inoltre, che il punto della questione, certamente conosciuto dal "titolista", era ed è quello attinente alla ricorrenza delle condizioni per la proclamazione dell'astensione senza preavviso e senza limite di durata. Non so dire se la Cassazione fosse o meno a conoscenza che la deliberazione della Commissione di Garanzia sia stata impugnata (la circostanza non si desume dalla

M7

ORDINE DEGLI AVVOCATI presso la Corte di Appello di Lecce www.ordineavvocatilecce.it

mail: info@ordineavvocatilecce.it PEC: ord.lecce@cert.legalmail.it

motivazione della sentenza) e che sia ancora sub iudice né posso sapere quale sarà la decisione che verrà adottata ma credo che, ancora una volta, il titolo dell'articolo sia, almeno in parte, fuorviante soprattutto se indirizzato ad un pubblico che non ha specifiche conoscenze in diritto.

Non intendo, evidentemente, prendere posizione su una vicenda ("astensione ad oltranza") che tante sofferenze ha provocato a tutti gli Avvocati del Foro di Lecce; ritengo, tuttavia, che, indipendentemente dalle individuali posizioni, il rispetto dovuto all'intera Avvocatura leccese imponga di attendere l'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma.

D'altra parte le ragioni della protesta trovavano il loro fondamento, tra l'altro, nelle numerose criticità e disfunzioni nel funzionamento della macchina "Giustizia" nel circondario di Lecce, messe in evidenza, meritoriamente, anche dal Suo giornale e che, conosciute da tutti gli operatori del diritto, sono rimaste in gran parte irrisolte e continuano a destare molte preoccupazioni per il futuro.

I migliori saluti

Raffaele Fatano